



Bruxelles, 21 gennaio 2016  
(OR. en)

5261/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0096 (COD)**

---

---

**CODEC 32  
PECHE 9  
PE 1**

## NOTA INFORMATIVA

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio  
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso  
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del  
regolamento (CE) n. 302/2009  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 18-21 gennaio 2016)

---

## I. INTRODUZIONE

La commissione per la pesca ha presentato 40 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-40). Inoltre, il gruppo politico S&D ha presentato un emendamento (emendamento 41).

## II. DISCUSSIONE

Il relatore, Gabriel MATO ADROVER (PPE - ES), ha aperto la discussione, che si è svolta il 18 gennaio 2016 e:

- ha ricordato l'aumento della biomassa di tonno rosso negli ultimi anni e la conseguente decisione di aumentare il volume di pesca;

- ha rilevato che il recepimento delle raccomandazioni dell'ICCAT mira a garantire l'applicazione uniforme in tutta l'UE. La questione è già stata decisa e il relatore ha dichiarato di non avere intenzione di riaprirla;
- ha osservato che la proposta della Commissione riceverà le future modifiche all'attuale piano di ricostituzione mediante atti delegati. La commissione per la pesca è totalmente contraria a ciò, in quanto ritiene che il recepimento di queste raccomandazioni debba essere una competenza congiunta del Parlamento e del Consiglio e debba pertanto avvenire mediante la procedura di codecisione.

Il commissario VELLA ha preso la parola e:

- ha accolto con favore la relazione della commissione per la pesca, in quanto contenente alcuni suggerimenti positivi;
- ha espresso soddisfazione per la ricostituzione dello stock di tonno rosso, ma ha invitato a non abbassare la guardia. Il piano di ricostituzione dell'ICCAT contiene misure cruciali. Molte delle sue disposizioni sono direttamente applicabili a tutti gli Stati membri, ma il recepimento è necessario per garantire la conformità delle persone fisiche e giuridiche. L'UE deve non solo rispettare i suoi obblighi internazionali, ma anche mantenere la sua credibilità rispetto alla gestione sostenibile della pesca;
- si è dichiarato fiducioso riguardo alla possibilità di risolvere la divergenza tra Parlamento e Commissione in relazione all'interpretazione delle competenze delle istituzioni per quanto riguarda il recepimento delle disposizioni emanate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
- ha dichiarato che la Commissione è fermamente convinta di dover essere abilitata a adottare atti delegati. Ciò a causa della frequenza con cui il piano di ricostituzione dell'ICCAT è modificato e della necessità di integrare rapidamente eventuali future modifiche nel diritto dell'UE. Molto spesso la codecisione non consente di attuare le nuove misure in tempo utile per far sì che l'UE rispetti i suoi obblighi internazionali. Gli atti delegati modificherebbero soltanto elementi non essenziali degli atti legislativi. Ciò richiede adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nonché la tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento e al Consiglio;

- ha dichiarato che la Commissione ritiene che le debba essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione anche a causa della frequente necessità di stabilire come attuare a livello dell'UE determinate misure del piano di ricostituzione. Ciò è necessario al fine di creare condizioni di parità tra gli Stati membri e garantire l'efficacia di tali misure, ed è particolarmente importante per le misure di controllo introdotte nell'ambito dell'ICCAT, che potrebbero essere interpretate in modo diverso dai vari Stati membri e che sono direttamente collegate alle quote e agli altri obblighi internazionali.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Jarosław WAŁĘSA (PPE - PL):

- ha dichiarato che gli stock di tonno dovrebbero essere ricostituiti attraverso una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture. È altresì necessario imporre limiti più rigorosi alla pesca in determinate zone e periodi e introdurre nuovi taglie minime;
- ha sottolineato la necessità di potenziare il programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT;
- ha riconosciuto la necessità di applicare le norme in modo uniforme per garantire condizioni di parità per tutti coloro che effettuano la pesca del tonno. Ciò vale anche per gli operatori di paesi terzi, in quanto i pescatori dell'UE non dovrebbero essere soggetti a misure più restrittive.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Renata BRIANO (S&D - IT) ha chiesto sostegno per l'emendamento presentato dal suo gruppo, che critica l'attuale monopolio del contingente di tonno rosso da parte di grandi imprese e invita gli Stati membri a rivedere il sistema di assegnazione in modo da distribuire il contingente in modo più equo fra piccoli e grandi operatori.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Ruža TOMAŠIĆ (ECR - HR) ha sostenuto la relazione della Commissione, che ha definito ben equilibrata.

Esprimendosi a nome del gruppo politico ALDE, Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE, ES):

- ha chiesto parità di trattamento tra gli operatori dell'UE e quelli di paesi terzi;
- ha sottolineato la necessità di sostenere gli operatori tradizionali e i piccoli operatori, ad esempio nelle isole Canarie;
- ha chiesto che il Parlamento sia coinvolto nel recepimento delle raccomandazioni dell'ICCAT. Ciò promuoverà la trasparenza, l'equilibrio e la legittimità.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Anja HAZEKAMP (GUE/NGL - NL) si è rallegrata dei progressi realizzati finora nella ricostituzione dello stock di tonno rosso, ma ha sottolineato che esso rimane sulla lista rossa delle specie minacciate di estinzione. Si è pertanto dichiarata contraria a sostenere la Commissione e il relatore per aumentare i limiti di cattura.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFDD, Marco AFFRONTI (EFDD - IT) ha sottolineato la dimensione relativa alla giustizia sociale e ha pertanto sostenuto l'emendamento 41 presentato dal gruppo politico S&D.

Ulrike RODUST (S&D - DE):

- ha chiesto che per l'assegnazione dei contingenti siano applicati criteri trasparenti e obiettivi;
- ha sottolineato la necessità che le attrezzature siano efficienti sotto il profilo energetico e più selettive;
- ha sottolineato le esigenze specifiche dei piccoli operatori.

Paloma LÓPEZ BERMEJO (GUE/NGL - ES) ha esortato a tenere debitamente conto della tonnara "almadraba", un attrezzo che è rispettoso dell'ambiente, selettivo e ad elevata intensità occupazionale.

Peter van DALEN (ECR - NL) ha invitato la Commissione a elaborare un piano di conservazione per il nasello del Mediterraneo.

Il commissario VELLA ha preso nuovamente la parola e:

- ha riconosciuto l'importante ruolo della pesca artigianale. La Commissione condivide ampiamente l'interesse del Parlamento a preservare i metodi di pesca tradizionali;
- ha dichiarato che la formulazione del progetto di relazione della commissione per la pesca non è sempre appropriata e può essere fuorviante;
- ha sostenuto che le tonnare non sono il solo metodo di pesca sostenibile del tonno rosso né l'unico che fornisce importanti opportunità occupazionali. Ciò non si riflette nelle modifiche proposte dalla commissione;
- ha convenuto che l'assegnazione di contingenti tra i vari attrezzi dovrebbe essere riveduta alla luce della situazione individuale di ciascuno Stato membro;

- ha preso atto delle osservazioni formulate riguardo all'almadraba e ha rimandato ai suoi commenti sulla pesca artigianale. Ha sottolineato l'importanza di puntare a metodi di pesca rispettosi dell'ambiente e sostenibili;
- ha riconosciuto l'importanza della dimensione socioeconomica. Una corretta gestione è l'unico modo per proteggere la sostenibilità, compresa la sostenibilità sotto il profilo socio-economico;
- si è detto d'accordo con Ulrike Rodust sul fatto che le quote dovrebbero essere trasparenti. Tutti gli Stati membri dovrebbero mirare a questo obiettivo, insieme all'elevata selettività e al basso consumo energetico. La pesca artigianale su piccola scala può svolgere un ruolo in questo contesto;
- ha preso atto dell'invito di Peter van Dalen a presentare un piano di conservazione per il nasello. Questa richiesta può essere discussa;
- ha ribadito l'argomento della Commissione che per garantire flessibilità e rapida attuazione sono necessari atti delegati piuttosto che la codecisione.

Il relatore è intervenuto di nuovo e:

- ha chiesto che nell'assegnare i contingenti una quota più equa sia destinata ai piccoli operatori;
- ha respinto la giustificazione fornita dalla Commissione per quanto riguarda gli atti delegati. La codecisione è la corretta procedura da utilizzare.

### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione in plenaria del 19 gennaio 2016, il Parlamento ha adottato tutti i 41 emendamenti presentati.

La votazione della risoluzione legislativa è stata aggiornata in modo che la proposta possa essere rinviata per un nuovo esame alla commissione per la pesca.

Il testo degli emendamenti adottati è allegato alla presente nota.

## **Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo \*\*\*I**

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 gennaio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))<sup>1</sup>**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

### **Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Il piano di ricostituzione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi. Al momento dell'attuazione del piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle attività di pesca artigianale e ai tipi di attrezzi più artigianali e sostenibili, come ad esempio le tonnare tradizionali ("almadrabas", "tonnare"), che contribuiscono in maniera estremamente positiva alla ricostituzione degli stock di tonno in ragione del loro elevato livello di selettività, del loro basso impatto ambientale sugli ecosistemi marini e dell'importanza che rivestono dal punto di vista scientifico.*

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0367/2015).

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

#### *Emendamento*

(14) È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel **2006**, 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

***(15) È necessario recepire nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti del piano di ricostituzione. Al fine di integrare rapidamente tali modifiche nel diritto dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione europea ("la Commissione") il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

#### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, il principio dell'ICCAT relativo alle taglie minime dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione quale principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione. Di conseguenza, è opportuno che i riferimenti alle taglie minime di tonno rosso nel regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione<sup>1bis</sup> siano intesi come riferimenti alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui al presente regolamento.*

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag 23).*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 17

*Testo della Commissione*

*(17) Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a operazioni di trasferimento e ingabbiamento e alla registrazione e comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 24

*Testo della Commissione*

*(24) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile al tonno rosso a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base alla stessa disposizione, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. I rigetti di tonno rosso saranno quindi autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014. Pertanto non è necessario che il presente regolamento comprenda tali obblighi in materia di rigetti,*

*Emendamento*

*(24) Il regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede una serie di deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi della convenzione. Esso dà attuazione a talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 13-07 che stabiliscono l'obbligo di rigetto e di reimmissione in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso dell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in determinate situazioni. Pertanto, non è necessario che il presente regolamento contempli tali obblighi in materia di rigetti e di reimmissione e, di conseguenza, quest'ultimo lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/98,*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, ***tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di attrezzi e prestando particolare attenzione agli attrezzi tradizionali, più artigianali e sostenibili, come le tonnare.***

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16

#### *Testo della Commissione*

***(16) "capacità di allevamento": la capacità di un'azienda di detenere pesci a fini di ingrasso e di allevamento, espressa in tonnellate;***

#### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che ***le attività*** di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare ***siano commisurate*** alle possibilità di pesca di tonno rosso ***di cui esso dispone*** nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

#### *Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che ***lo sforzo*** di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare ***sia commisurato*** alle possibilità di pesca di tonno rosso ***disponibili per tale Stato membro*** nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***e preservi la sostenibilità socioeconomica dell'uso delle tonnare.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro assicura una equilibrata suddivisione dei contingenti tra i diversi gruppi di attrezzi, in modo da favorire il rispetto delle quote individuali e delle catture accessorie.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Ai fini dell'assegnazione nazionale dei contingenti, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico, rivolgendo particolare attenzione alla tutela e alla prosperità dei pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale e tradizionale per mezzo di tonnare e altri metodi di pesca selettivi, nonché all'incentivazione di tali metodi.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il numero massimo **di** navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca

3. Il numero massimo **e la corrispondente stazza lorda delle** navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda

battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo.

totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***6 bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 5, gli Stati membri rivedono il sistema delle quote di pesca del tonno rosso, che penalizza i piccoli pescatori, al fine di liberare l'attuale meccanismo dal monopolio dei grandi armatori e favorire sistemi di pesca più sostenibili come quelli utilizzati dalla piccola pesca.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***7. In deroga ai paragrafi 3 e 6, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione non autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014.***

***7. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. Ciò non si applica alle navi con reti a circuizione operanti in forza della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b).***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno.

*Emendamento*

5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno **conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.**

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento  
Capo III – Sezione 2 – titolo**

*Testo della Commissione*

TAGLIE MINIME, CATTURE  
ACCIDENTALI E CATTURE  
ACCESSORIE

*Emendamento*

TAGLIE MINIME **DI RIFERIMENTO  
PER LA CONSERVAZIONE**, CATTURE  
ACCIDENTALI E CATTURE  
ACCESSORIE

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento  
Articolo 12**

*Testo della Commissione*

Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese **le deroghe previste all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento.**

*Emendamento*

Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese **eventuali deroghe previste.**

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo

*Testo della Commissione*

Taglie minime

*Emendamento*

Taglie minime ***di riferimento per la conservazione***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. La taglia minima per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca).

*Emendamento*

1. La taglia minima ***di riferimento per la conservazione*** per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca).

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

In deroga al paragrafo 1, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

*Emendamento*

In deroga al paragrafo 1, la taglia minima ***di riferimento per la conservazione*** per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli

*Emendamento*

4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli

esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.

esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati *integri e non trasformati*; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Capo III – Sezione 3 – titolo**

*Testo della Commissione*

UTILIZZO DI *AEROMOBILI*

*Emendamento*

UTILIZZO DI *MEZZI AEREI*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire al massimo livello il rilascio di tonni catturati vivi, soprattutto novellame, nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca

*Emendamento*

a) l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca;

*speciale;*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 19 bis**

**Relazione con il regolamento (CE)  
n. 1224/2009**

**Salvo disposizione contraria contenuta  
nel presente capo, le misure di controllo  
di cui al presente capo si applicano in  
aggiunta a quelle previste dal  
regolamento (CE) n. 1224/2009.**

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e **chiede** alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e **può chiedere** alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di

un'autorizzazione di pesca *speciale*.  
L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

*Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 29 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo.

##### *Emendamento*

3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento ***di esecuzione*** (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. ***Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri *provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato "https data feed", i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera.* La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

*Emendamento*

4. Gli Stati membri *trasmettono i dati di cui al presente articolo in conformità dell'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.* La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

**Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) durante tutti i trasferimenti da un'azienda a un'altra;***

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 49 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) osservano le operazioni di pesca e di allevamento e ne verificano la conformità alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;***

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 57**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 57***

***soppresso***

***Procedure di modifica***

***1. Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso che diventano vincolanti per l'Unione, la Commissione può modificare elementi non essenziali del presente regolamento mediante atti delegati a norma dell'articolo 58.***

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 58

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 58*

##### *Esercizio della delega per le modifiche*

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. La delega di potere di cui all'articolo 57 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 57 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 57 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

**3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 61 – comma 1

*Testo della Commissione*

Il presente regolamento entra in vigore il **terzo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Allegato I – punto 2

*Testo della Commissione*

2. In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.

*Emendamento*

2. In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.  
***A tal fine, si tiene presente il numero di navi da cattura croate che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Allegato IV – punto 2 – linea 2

<i>Testo della Commissione</i>		<i>Emendamento</i>		
Numero di individui:	Specie:	Numero di individui:	Specie:	<b>Peso:</b>

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Allegato VII – punto 7 – lettera a

<i>Testo della Commissione</i>		<i>Emendamento</i>
a) abbiano accesso al personale di bordo e dell'azienda nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;		a) abbiano accesso al personale di bordo, dell'azienda e <b>della tonnara</b> nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;

---